

MODALITA' DI CALCOLO DELLA CIGO E DEI MASSIMALI ANNO 2009

L'importo dovuto all'apprendista, assente dal lavoro per eventi meteorologici con intervento della CIGO è pari all'80% della retribuzione lorda perduta (**paga oraria + 18,50%**) nei limiti dei massimali di legge stabiliti con valenza annuale.

Per calcolare i MASSIMALI DI LEGGE , cioè i limiti rimborsabili orari occorre procedere come segue:

1) Calcolare la retribuzione figurativa

paga oraria lorda, maggiorata del 23,45%, moltiplicata per le ore lavorative del mese di competenza

2) Confrontare la retribuzione figurativa con il massimale mensile INPS

massimale per l'anno 2009 **1.931,86**

3) Individuare il massimale rimborsabile mensile

verificare se la retribuzione figurativa è maggiore o minore del massimale INPS:

a)se maggiore il massimo rimborsabile mensile per l'anno 2009 è **1.287,90**

b)se minore il massimo rimborsabile mensile per l'anno 2009 è **1.071,55**

4) Calcolo del massimale rimborsabile orario

Il massimo rimborsabile orario si calcola dividendo l'importo mensile **a)** oppure **b)** per il numero delle ore lavorabili e delle festività infrasettimanali dello stesso mese in cui si registrano le assenze dal lavoro per eventi meteorologici.

L'importo dovuto all'apprendista per le ore di CIGO non dovrà essere superiore al massimale rimborsabile orario come sopra determinato.

Imponibilità contributiva e fiscale

Il trattamento economico di CIGO, erogato all'apprendista, è soggetto, come la retribuzione ordinaria, a contributi INPS, premio INAIL e ritenute fiscali IRPEF.

Importo rimborsabile

La Cassa Edile rimborsa all'impresa l'importo effettivamente erogato all'apprendista in busta paga, al lordo dei contributi INPS e ritenute fiscali; non compete il rimborso dei contributi previdenziali a carico dell'impresa.